

STORIA ED EVOLUZIONE DELLA FONDAZIONE

Il quadro normativo di riferimento

LEGGE N. 218 DEL 30 LUGLIO 1990 (“LEGGE AMATO”)

Avvia un ampio processo di ristrutturazione e modernizzazione del sistema bancario nazionale.

DECRETO LEGISLATIVO N. 356 DEL 20 NOVEMBRE 1990

Riconosce alle fondazioni piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato e identifica i fini della loro attività nel perseguimento di scopi di interesse pubblico e di utilità sociale.

DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO DEL 5 LUGLIO 1992

Sancisce il progetto di trasformazione richiesto dalla “Legge Amato”.

LEGGE N. 489 DEL 26 NOVEMBRE 1993 E DIRETTIVA DEL MINISTERO DEL TESORO DEL 18 NOVEMBRE 1994 (“DIRETTIVA DINI”)

Conferma la netta separazione tra le fondazioni e le realtà bancarie, prevede un processo di diversificazione, nell’arco di un quinquennio, dell’attivo patrimoniale, accompagnato dalla possibilità di fruire di agevolazioni di natura fiscale, avviando così forme di aggregazione, fusioni e incorporazioni tra le componenti del mondo bancario.

LEGGE N. 461 DEL 23 DICEMBRE 1998, (“LEGGE CIAMPI”)

Impone alle fondazioni di dismettere le partecipazioni di controllo detenute nelle banche conferitaria nell’arco di un quinquennio.

DECRETO LEGISLATIVO N. 153 DEL 17 MAGGIO 1999 E ATTO DI INDIRIZZO MINISTERIALE DEL 5 AGOSTO 1999

Definiscono le fondazioni come persone giuridiche private senza fini di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

LEGGE N. 448 DEL 28 DICEMBRE 2001, ART. 11 (EMENDAMENTO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2001)

Orienta l’attività delle fondazioni in direzione dello sviluppo economico locale, eliminando ogni legame con gli enti originari, e successivo decreto di attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, n. 217: entrambe le disposizioni modificano il quadro normativo, operativo ed organizzativo introducendo norme contrarie ai principi ispiratori dei precedenti tre interventi normativi. Ne segue l’impugnazione, da parte delle fondazioni, coordinate dall’ACRI, del Decreto davanti al TAR del Lazio e la successiva questione di incostituzionalità della Legge innanzi alla Consulta.

SENTENZE N. 300 E N. 301 DEL 2003 DELLA CONSULTA

Dichiarando illegittime alcune parti dell’art. 11 della Legge 448/01, riconoscono definitivamente la natura giuridica delle fondazioni, collocandole “tra soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria gestionale.

DECRETO MINISTERIALE N. 150 DEL 18 MAGGIO 2004

Recante il nuovo regolamento in materia di disciplina delle fondazioni bancarie, che ha dato attuazione al citato art. 11 in conformità alle richiamate sentenze.